

Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria

N. 81-35129/2014

**Oggetto: Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale - art. 29-octies del d.lgs.
3 aprile 2006 n.152**

Attività: **Fusione e lega di metalli non ferrosi – cat. 2.5 b)**
Sede dell' installazione: via Morandi, 9 – Grugliasco
Gestore: **FOA s.p.a**
Sede legale del gestore: via Regione Pozzo, 26 – Chivasso
C.F. del gestore: 01782370017
Codice azienda: 007802

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 4/12/2012, prot. n. 946320, l'impresa *Fondpress s.r.l.*, in qualità di gestore dell'installazione, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 46-33844 del 03/06/2008 per l'esercizio dell'installazione in oggetto, in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 2.5 (b) – fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione, rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;

- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 980661 del 18/12/2012;
- in data 21/02/2013 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione con i referenti indicati dal gestore dell'installazione e i referenti di Provincia, ARPA e SMAT per il procedimento, al fine di approfondire alcuni aspetti della documentazione presentata dal gestore;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06 è stata convocata la conferenza dei servizi con lettera del 20/03/2013, prot. 51417, alla quale sono stati invitati:
 - o il Sindaco del Comune di Grugliasco;
 - o il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
 - o la SMAT s.p.a. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato;
 - o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO3;
 - o il gestore dell'installazione;
- in data 12/04/2013, prot. 68974, sono state ricevute integrazioni documentali trasmesse dal gestore in risposta alla richiesta di chiarimenti fatta nel corso dell'incontro del 21/02/2013;
- la conferenza dei servizi si è riunita in un'unica seduta in data 17/04/2013, alla quale hanno partecipato, oltre alla amministrazione precedente, i referenti del servizio emissioni in atmosfera della Provincia i referenti del servizio emissioni in atmosfera della Provincia, di ARPA, della SMAT, e i referenti delegati dal gestore dell'installazione;
- in data 14/10/2013, prot. 173217, è stata ricevuta la comunicazione di variazione del gestore dell'installazione a seguito della cessione dell'azienda alla FOA s.p.a., nella quale in nuovo gestore dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata;
- in data 14/10/2014, prot. 161158 è il gestore ha trasmesso alcuni chiarimenti e precisazioni in merito agli interventi di adeguamento degli impianti discussi nell'ambito della conferenza dei servizi e in parte già realizzati;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 17/04/2013;
- il parere ricevuto in forma scritta di SMAT s.p.a., Divisione fognatura e depurazione – servizi ambientali, prot. 77590 del 30/04/2013;

RILEVATO CHE:

- nell'installazione in oggetto è svolta l'attività fusione di leghe di alluminio per la produzione di particolari metallici pressofusi; sono presenti 3 forni di fusione, uno dei quali di riserva, con una capacità fusoria complessiva potenziale pari a 110,4 Mg al giorno; la capacità fusoria potenziale dell'installazione è rimasta invariata rispetto alla

- situazione già autorizzata; il gestore ha comunicato, nella domanda di rinnovo, di utilizzare come forno di riserva il forno 2 anziché il forno 3, di capacità maggiore, in quanto è possibile in questo modo un miglioramento gestionale e dell'efficienza energetica dell'installazione; la capacità produttiva effettiva dell'installazione è tuttavia inferiore alla capacità dei forni fusori, in quanto dipende dalla capacità produttiva della fase di formatura dei getti svolta nelle isole di pressofusione; il gestore ha comunicato alcune modifiche delle isole di pressofusione, descritte in dettaglio ai punti successivi, che comportano un aumento della capacità effettiva dell'installazione, intesa come capacità produttiva riferita alla fase di pressofusione, da 30 Mg al giorno a 40 Mg al giorno (incremento pari al 33% della capacità iniziale);
- oltre alla attività di fusione, presso l'installazione sono svolte alcune attività accessorie tecnicamente connesse, dettagliate nell'allegato tecnico, le cui autorizzazioni di carattere ambientale sono sostituite dall'AIA;
 - rispetto alla precedente situazione autorizzata, il gestore ha comunicato le seguenti modifiche dell'installazione:
 - o completamento degli adeguamenti prescritti in AIA: implementazione del sistema di captazione isole pressofusione 19 e 20; installazione del parapetto per l'accesso ai camini E5 ed E7; sostituzione del chiusino della vasca di raccolta dei reflui concentrati; isolamento della fossa biologica dei reflui industriali;
 - o dismissioni delle isole di pressofusione 6 e 8 e inserimento della nuova isola 21;
 - o accorpamento di un edificio confinante adibito a magazzino dei prodotti finiti;
 - o realizzazione di una vasca interrata di circa 30 mc per la raccolta dei reflui industriali;
 - o sostituzione di un forno di attesa dell'isola di pressofusione 19 con nuovo forno di capacità maggiore;
 - per l'installazione in oggetto non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva IED e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
 - o Reference document on best available techniques in the smitheries and foundries industry, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Maggio 2005;
 - o Linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.5 b), emanate nell'allegato V al D.M. 31 gennaio 2005;
 - sulla base del BRef e delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati alle attività svolte presso l'installazione e le MTD (migliori tecniche disponibili) applicabili al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono i pani in lega di alluminio; nelle operazioni di fusione sono inoltre utilizzate materie prime ausiliarie quali sali scorificanti, gas per il degasaggio, prodotti lubrificanti e fluidi per i comandi idraulici;
 - i consumi termici specifici per i forni di fusione registrati nel monitoraggio degli anni precedenti sono risultati maggiori rispetto ai consumi specifici indicati dalle linee guida ministeriali, ma è stato comunque fatto osservare dal gestore che l'efficienza energetica è influenzata dai periodi di fermo impianto e dal calo della produzione avutasi negli anni precedenti;

- con riferimento ai consumi idrici, l'acqua è approvvigionata da acquedotto sia per gli usi igienico-sanitari, sia per gli usi industriali quali il reintegro delle acque di raffreddamento a circuito chiuso, la preparazione delle emulsioni oleose distaccanti e lubrificanti, la pulizia degli stampi e dello stabilimento; i consumi non sono in generale rilevanti, essendo in particolare il sistema di raffreddamento degli stampi a circuito chiuso, ma è stata evidenziata in istruttoria la necessità di un monitoraggio più dettagliato dei consumi relativi ai vari usi, in particolare al fine di differenziare i consumi idrici per il reintegro dei circuiti di raffreddamento dalle acque destinate ad usi diversi;
- per le emissioni in ambiente dell'installazione, non essendo al momento disponibili le Conclusioni sulle BAT, si è fatto riferimento ai limiti già stabiliti al momento del rilascio dell'AIA, verificandone la conformità con la normativa vigente, con i livelli di emissione indicati dalle linee guida ministeriali, e valutando eventuali criticità emerse nell'ambito dei controlli svolti dall'ARPA e dagli altri Enti di controllo;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera:
 - o tali emissioni sono dovute principalmente ai fumi e ai vapori provenienti dai forni di fusione e di mantenimento;
 - o gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni convogliate risultano nei limiti di concentrazione e di flusso di massa fissati dall'AIA;
 - o a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4/2008 al d.lgs. 152/06, devono essere autorizzati anche gli sfiati di sicurezza dei forni di fusione, prima indicati come non soggetti ad autorizzazione in base alla precedente disciplina dettata dall'art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - o tali sfiati permettono ai fumi di bypassare l'impianto di abbattimento delle polveri e si attivano nel caso la temperatura dei fumi superi un livello che possa danneggiare i filtri a tessuto dell'impianto di abbattimento;
 - o il gestore ha segnalato l'impossibilità di effettuare il controllo su tali sfiati, stante l'imprevedibilità dell'emissione; il gestore ha tuttavia evidenziato che di fatto i limiti di emissione fissati in AIA per le polveri dei fumi dei forni di fusione sono rispettati già a monte dell'impianto di abbattimento; l'impianto di abbattimento delle polveri rimane una misura di cautela che il gestore intende mantenere in considerazione della vicinanza delle aree urbane commerciali e residenziali; tali valutazioni risultano avvalorate dal fatto che anche in altri impianti simili non è normalmente necessario un impianto di abbattimento delle polveri per garantire il rispetto degli stessi limiti;
 - o per permettere il controllo delle emissioni dai forni di fusione anche nel caso di apertura degli sfiati di sicurezza, il gestore ha pertanto proposto di convogliare tutte le emissioni di tali forni, compresi gli sfiati, a un unico punto di emissione che bypassa l'impianto di abbattimento delle polveri, sul quale effettuare il controllo;
 - o le emissioni che si originano durante la pressofusione sono captate e convogliate; il sistema di captazione è stato implementato adeguandolo alle prescrizioni dell'AIA; tuttavia è stata evidenziata in istruttoria la presenza di emissioni diffuse non convogliate che si originano durante la lubrificazione dei pistoni delle presse; il gestore ha spiegato che il lubrificante utilizzato è un olio sintetico privo di idrocarburi e di altre sostanze pericolose; il gestore ha proposto una ulteriore

- implementazione del sistema di captazione già esistente sulle isole di pressofusione al fine di riuscire a captare tali emissioni, previa una fase sperimentale per ottimizzare il sistema; come comunicato in ultimo dal gestore nella nota del 14/10/2014, tale intervento è stato già realizzato, implementando delle apposite cappette di aspirazione per convogliare le emissioni della fase di lubrificazione dei cilindri alla rete di aspirazione esistente;
- il gestore ha inoltre comunicato, nella nota del 14/10/2014, la presenza di sistemi di segnalazione luminosi e sonori e di un piano di controllo giornaliero in grado di permettere un tempestivo intervento in caso di intasamento o di rottura dei filtri a manica per l'abbattimento delle emissioni dalle isole di pressofusione e dai forni fusori, ad eccezione del camino E6 per il quale tale sistema sarà realizzato entro il 31/12/2014;
 - è stato infine evidenziato che nel caso in esame non sono previste emissioni di composti organici dai forni fusori, in quanto la materia prima è costituita da leghe primarie che non contengono elementi estranei e in particolare sostanze organiche quali oli o vernici; il BRef e le LGM definiscono tuttavia un livello di emissione anche per i composti organici, per cui è stato proposto nell'ambito della conferenza dei servizi l'opportunità di svolgere una analisi per valutare l'eventuale presenza di tali composti e la loro entità;
- con riferimento alle emissioni in acqua:
- le emissioni in acqua dell'attività di fusione sono dovute allo spurgo del circuito di raffreddamento degli stampi, alle emulsioni oleose percolanti dalle isole di pressofusione, ai lavaggi degli stampi e attrezzature, ai controlavaggi delle resine dell'addolcitore e a possibili sversamenti dalle linee di pressofusione; i reflui prodotti da tali emissioni, con l'esclusione degli spurghi dei circuiti di raffreddamento, sono convogliati a un evaporatore; il distillato prodotto dall'evaporazione dei reflui è scaricato in pubblica fognatura mentre i reflui concentrati dopo l'evaporazione sono gestiti e smaltiti come rifiuti; gli stampi sono raffreddati mediante un circuito di raffreddamento ad acqua a scambio indiretto; le acque di spurgo del circuito di raffreddamento sono pertanto scaricate direttamente nella pubblica fognatura in un secondo punto di scarico; la pubblica fognatura recapita i reflui all'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane sito nel Comune di Collegno;
 - non sono presenti superfici scolanti, come definite dal Regolamento della Regione Piemonte n.1/R/2006, dalle quali si possano originare acque meteoriche di dilavamento;
 - gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sullo scarico in fognatura del distillato proveniente dall'impianto di evaporazione, risultano nei limiti di concentrazione fissati dall'AIA;
 - in particolare è stato evidenziato che le concentrazioni dei parametri analizzati sono in alcuni casi molto inferiori ai limiti dell'AIA e in generale abbastanza costanti; la SMAT ha pertanto confermato il parere favorevole per l'autorizzazione dello scarico e ha ridotto la frequenza e il numero di parametri del piano di controllo;

- nell'istruttoria si è invece evidenziata la necessità di una chiarificazione da parte del gestore sulla gestione delle diverse tipologie di reflui provenienti dall'attività e dei pozzetti di scarico in fognatura dove effettuare il campionamento dei reflui;
- nell'istruttoria è stata evidenziata la necessità di definire le modalità di controllo indiretto della gestione dei reflui tramite la verifica del bilancio di massa e il monitoraggio dell' evaporatore utilizzato per la concentrazione dei reflui; a tale fine occorre monitorare:
 - il volume di acqua prelevato per il reintegro del circuito di raffreddamento;
 - il volume di scarico dallo spurgo del circuito di raffreddamento;
 - il volume di scarico dell' evaporatore (reflui distillati);
 - il numero di ore e l'energia utilizzata per il funzionamento dell' evaporatore;
 - la quantità delle emulsioni distaccanti utilizzate;
 - i rifiuti liquidi smaltiti (reflui concentrati dopo l' evaporazione);
- in merito a tale ultimo punto, il gestore ha comunicato, con l'ultima nota del 14/10/2014, di aver provveduto ad installare un contatore per la misura dei volumi del distillato scaricato e un rubinetto per il campionamento di tale distillato, al fine di permettere il campionamento di tale reflu prima della miscelazione con gli altri reflui, e ha inoltre fornito lo schema della rete fognaria con i punti di confluenza dei reflui parziali e i punti di campionamento;
- con riferimento alla gestione delle materie prime e dei rifiuti:
 - la gestione dei rifiuti avviene con le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
 - lo stabilimento non risulta assoggettato agli obblighi di cui agli art 6 e 7 del d.lgs 334/99 (cd. Seveso); con riferimento alla valutazione delle soglie stabilite dall'art.19 delle norme di attuazione della "variante Seveso" al piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Torino, nell'ambito dell'istruttoria è stato evidenziato che lo stabilimento non dovrebbe superare tali soglie;
 - lo stoccaggio di tutte le materie prime o ausiliarie è effettuato in magazzini coperti e non sono state segnalate emissioni in atmosfera o in acqua provenienti dagli stoccaggi e dalla movimentazione di tali materie;
- con riferimento alle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, al momento non è stato definito il piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee;
- lo stabilimento ricade in classe acustica VI – area industriale; nel 2012 è stata svolta una valutazione previsionale di impatto acustico per la realizzazione degli interventi di inserimento della nuova isola di pressofusione: la valutazione svolta non ha evidenziato possibili superamenti dei valori limite di emissione e di immissione;
- con riferimento alle modifiche prima descritte sulle isole di pressofusione, tali modifiche comportano variazioni poco significative sul quadro delle emissioni in atmosfera relativamente alla provenienza delle emissioni e alle portate dei camini, mentre non variano la tipologia e le concentrazioni delle sostanze inquinanti e rimane sostanzialmente invariato il flusso di massa emesso;
- gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, dovute ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, risultate congrue con la tariffa determinata al termine

dell'istruttoria con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- successivamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA da parte del gestore, il d.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

VALUTATO CHE:

- nell'istruttoria svolta non sono emerse modifiche significative dell'installazione e i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi non hanno evidenziato criticità e hanno espresso parere positivo in riferimento al rinnovo dell'AIA e possono essere pertanto confermati i livelli di emissione già autorizzati, definiti sulla base della normativa vigente e delle valutazioni svolte nel corso della precedente istruttoria per il rilascio dell'AIA;
- deve essere definito un adeguato piano di monitoraggio dei dati di produzione, di consumo e di emissione, necessari per valutarne l'andamento e confrontarli con i riferimenti del BRef e delle LGM;
- le modifiche dell'installazione comunicate dal gestore e prima descritte, costituiscono modifiche non sostanziali in quanto comportano un aumento della capacità dell'installazione inferiore alla soglia definita dall'allegato VIII per la stessa attività, non comporta lo svolgimento di attività diverse da quelle già autorizzate e variazioni significative delle emissioni in ambiente; la corrispondenza tra le emissioni attese e quelle effettive dopo le modifiche deve essere verificata effettuando controlli iniziali sui relativi punti di emissione;
- il quadro delle emissioni in aria può essere aggiornato accogliendo le modifiche di adeguamento proposte dal gestore relativamente agli sfiati di emergenza dei forni di fusione, al fine di permetterne il controllo, e alla implementazione delle captazioni sulle isole di pressofusione;
- può essere stabilita la data del 30/09/2015 come termine per la realizzazione delle modifiche di adeguamento relative al quadro emissioni in atmosfera, al fine di assicurare i tempi necessari per la progettazione definitiva e la realizzazione degli interventi durante il periodo estivo di fermo impianti;
- sono adeguati gli interventi di implementazione delle captazioni sulle isole di pressofusione e i sistemi di segnalazione dei guasti degli impianti di abbattimento già predisposti dal gestore, descritti nell'ultima comunicazione del 14/10/2014, e possa essere accolto il termine del 31/12/2014 proposto da gestore per il completamento degli interventi di adeguamento anche sul camino E7;
- occorra recepire le condizioni per l'autorizzazione allo scarico contenute nella memoria tecnica di SMAT s.p.a. del 24/04/2014;
- con riferimento in particolare al piano di controllo sulle emissioni in acqua, può essere ridotta la frequenza dei controlli e aggiornato l'elenco dei parametri da analizzare alle

- sole sostanze risultate significative in termini di concentrazione allo scarico; i controlli devono essere svolti sul punto di scarico dei reflui distillati per verificare l'effettivo abbattimento delle sostanze pericolose prima della miscelazione con gli altri reflui che potrebbe portare a una semplice diluizione delle concentrazioni; a tale fine, sono adeguati i sistemi di monitoraggio dei volumi e i punti di campionamento già predisposti dal gestore, come descritti nell'ultima comunicazione del 14/10/2014;
- per la gestione delle materie prime e dei rifiuti, si può fare riferimento alla normativa vigente e alle pratiche già adottate dal gestore; a seguito dell'aggiornamento del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino, se pur da una valutazione preliminare lo stabilimento non supera i quantitativi stoccati di sostanze pericolose in riferimento alle soglie stabilite dall'art.19 delle norme di attuazione della "variante Seveso" del piano, è opportuno tuttavia un riscontro più dettagliato da parte del gestore ;
 - eventuali ulteriori condizioni per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni richieste dal c. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;
 - con riferimento alle emissioni sonore, sono confermati i limiti associati alla zonizzazione acustica approvata dal Comune;

RITENUTO CHE:

- i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale debbano essere aggiornati relativamente alle variazioni dell'installazione e alle valutazioni prima riportate;
- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, siano conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 46/2014;
- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del d.lgs. 152/06;
- ulteriori disposizioni dell'autorizzazione, di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- occorra procedere alla presa d'atto della intervenuta variazione del gestore dell'installazione a seguito della cessione dell'azienda alla FOA s.p.a., che subentra alla Fondpress s.r.l quale gestore dell'installazione;
- possa essere pertanto riesaminata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base delle della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento sopra esposte, affinché l'installazione sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", la parte quinta "Norme



- in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e la parte terza, titolo IV, capo II, "Autorizzazione agli scarichi";
- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
 - il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
 - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
 - la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
 - il decreto interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
 - la d.g.r. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
 - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di prendere atto che, a seguito della cessione dell'azienda, il nuovo gestore dell'installazione in oggetto è l'impresa FOA s.p.a., che subentra alla Fondpress s.r.l. nel procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, alla quale è pertanto intestato il presente provvedimento;
2. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in via Morandi 9 nel Comune di Grugliasco, in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 2.5 (b) – fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore

- a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto, comprese quelle per l'esercizio delle attività connesse descritte nel quadro tecnico allegato:
 - a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b) autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
 - c) approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
 4. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 46-33844/2008;
 5. che, nel caso ricorrano le condizioni previste dalla normativa, il gestore deve elaborare e trasmettere alla Provincia di Torino ai fini della validazione, la relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 9-sexies del d.lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
 6. che al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'installazione con le informazioni di cui all'art. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, lett. b), c), d), e), ed eseguire gli interventi previsti alle lettere d) ed e) dello stesso comma, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente;
 7. che ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06, a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies dello stesso articolo, di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore deve prestare le garanzie finanziarie stabilite dal decreto ministeriale di cui allo stesso articolo entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto;
 8. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
 9. che ai sensi dell'art. 29-octies comma 5, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il gestore non presenta domanda di riesame nel termine stabilito dal comma 3, lett. b) dello stesso articolo, pari a dieci anni a decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere periodicamente riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare i progetti di modifica dell'installazione come definite dall'art. 5, c.1, lett. 1, nonché ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti; le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Grugliasco, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3, alla SMAT spa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 ottobre 2014

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

Sommario

A.1	DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE	13
A.2	FATTORI AMBIENTALI	16
A.3	CONDIZIONI GENERALI	17
A.4	MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE	19
A.5	INCIDENTI E IMPREVISTI	19
A.6	MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI.....	19
A.7	EMISSIONI IN ATMOSFERA	21
A.8	EMISSIONI NELLE ACQUE	25
A.9	GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI.....	27
A.10	PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	28
A.11	EMISSIONI SONORE	29
A.12	REPORT AMBIENTALE.....	29
A.13	CONTROLLI PROGRAMMATI.....	29
A.14	RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	30

A.1 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi dell'installazione		
Gestore	F.O.A. s.p.a.	
Indirizzo	via Morandi 9 - Grugliasco	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.053677 N
	Longitudine	7.619642 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	007802	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Fusione di leghe leggere di alluminio per la produzione di particolari metallici ottenuti mediante colata ad alta pressione (pressocolata)
Categoria di appartenenza, riferita all'elenco delle attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	2.5 (b) – fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli
Codice NACE (National classification of economic activities) – ATECO 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.53.00 – Fusione di metalli leggeri
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 105.12 - Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fusione dei lingotti di alluminio (costituiti da leghe primarie) e del bocchame (costituito da fridi di alluminio non verniciato proveniente dalle lavorazioni di finitura dei getti) nei forni fusori, spillata e degasaggio della lega in siviera 2. Trasferimento dell'alluminio ai forni di attesa a servizio delle isole di pressofusione 3. Mantenimento dell'alluminio al punto di fusione nei forni di attesa 4. Realizzazione dei getti mediante pressocolata 5. Estrazione del getto e lubrificazione dello stampo 6. Tranciatura dei getti e controlli finali 7. Attività ausiliarie: ritocco degli stampi in arrivo dai fornitori, manutenzione impianti e attrezzature, servizi interni (aria compressa, impianti di raffreddamento, impianti di trattamento acque reflue e di abbattimento delle emissioni in atmosfera), attività di ufficio.

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Capacità di fusione di lingotti di alluminio	20 Mg al giorno	83 Mg/giorno Capacità nominale complessiva dei tre forni di fusione
		40 Mg/giorno Capacità massima effettiva riferita alla produzione di getti delle isole di pressofusione

Elenco degli impianti e delle attività autorizzate

Forni di fusione

Nome	Tipologia	n° bruciatori	Alimentazione	Capacità fusoria		
				Potenza termica MW	kg/h	Mg/giorno
Forno 1	Forni verticali	3	Metano	2,1	2000	48
Forno 2	automatici	1	Metano	0,7	600	14,4
Forno 3	rovesciabili (*)	3	Metano	2,1	2000	48

(*) La tipologia di forno è assimilabile al “forno a tino” descritto nelle linee guida ministeriali.

Impianti per lo svolgimento delle attività accessorie tecnicamente connesse

- 9 isole di pressofusione dove avviene la formatura e tranciatura dei getti; ciascuna isola è composta da un forno di attesa, alimentato a metano, e da una macchina di pressofusione:

N° isola	Capacità del forno di attesa	Potenza della pressa
	kg	Tons
1	900	750
12	600	500
14	600	750
15	900	750
16	1200	1350
18	1200	1350
19	1500	1350
20	1200	1650
21	1500	1350
TOTALE	9600	

- Saldatrici ad acetilene per ritocco degli stampi in ingresso dai fornitori.
- Officina per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature (pulizia tecnica, sostituzione filtri, guarnizioni, parti di consumo, etc..).
- 3 compressori per la produzione di aria compressa.
- 2 impianti di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso, ciascuno con torre evaporativa (torri evaporative 1 e 2) per il raffreddamento dei getti e dei macchinari della fonderia.
- 1 impianto di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso con torre evaporativa (torre evaporativa 3) per la condensazione del distillato prodotto dall'evaporatore dei reflui.
- 2 addolcitori dell'acqua a resine (di cui uno dedicato all'evaporatore dei reflui industriali) per la produzione di acqua demineralizzata da utilizzare nei circuiti di raffreddamento e per la preparazione delle soluzioni lubrificanti.
- Impianto per la preparazione delle emulsioni lubrificanti e distaccanti per le isole di pressofusione mediante miscelazione dell'acqua con i fluidi lubrificanti.
- 1 evaporatore per la concentrazione delle acque reflue (descritto in dettaglio nel quadro delle emissioni in acqua).
- 2 generatori di calore per uso industriale e il riscaldamento civile (descritti nel quadro emissioni)

Documentazione di riferimento

Informazioni sull'installazione e l'attività produttiva	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino
BRef e Linee guida ministeriali	<ul style="list-style-type: none">• Reference document on best available techniques in the smitheries and foundries industry, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Maggio 2005.• Linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.5 b), emanate nel allegato V al D.M. 31 gennaio 2005.

A.2 FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo o provenienza
Principali materie prime utilizzate	Lingotti in lega di alluminio, sali scorificanti, gas inerti per degasaggio (azoto), prodotti lubrificanti e distaccanti, fluidi per comandi idraulici	<ul style="list-style-type: none"> - fusione - degasaggio - scorifica dei forni fusori - pressofusione
	Approvvigionamento da acquedotto pubblico. Sono presenti due punti di allaccio alla rete dell'acquedotto.	<ul style="list-style-type: none"> - uso igienico-sanitario - uso industriale: reintegro acqua di raffreddamento a circuito chiuso, acqua per le emulsioni lubrificanti, acque di lavaggio
Consumi idrici	Energia elettrica approvvigionata da rete esterna	<ul style="list-style-type: none"> - alimentazione isole di pressofusione e delle altre utenze generali e tecnologiche
	Energia termica: produzione con generatori di calore a metano	<ul style="list-style-type: none"> - forni di fusione e forni di attesa - trattamento acque reflue mediante evaporatore - riscaldamento civile uffici
Emissioni in atmosfera	Polveri e fumi di combustione del metano	<ul style="list-style-type: none"> - fusione e forni di attesa
	Composti organici	<ul style="list-style-type: none"> - vapori dei liquidi lubrificanti e distaccanti durante la formatura in pressocolata
	Vapori acidi	<ul style="list-style-type: none"> - vapori dalla scorifica dei forni e il degasaggio
Emissioni in acqua	Reflui domestici	<ul style="list-style-type: none"> - servizi igienici
	Reflui industriali	<ul style="list-style-type: none"> - acque di spurgo circuito di raffreddamento - emulsioni oleose percolanti dalle isole di pressofusione - lavaggio stampi - lavaggio pavimenti - controlavaggio delle resine dell'addolcitore - eventuali sversamenti dalle linee di pressofusione
Principali rifiuti prodotti	Schiumature Scorie di fusione	<ul style="list-style-type: none"> - fusione
	Emulsioni oleose esauste Soluzioni acquose di lavaggio	<ul style="list-style-type: none"> - reflui concentrati prodotti dall'evaporatore
	Materiali ferrosi	<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione impianti e attrezzature, lavorazioni meccaniche sugli stampi

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo o provenienza
	Imballaggi vari	- ricevimento e stoccaggio materie prime, stoccaggio prodotto finito, manutenzione impianti e attrezzature

A.3 CONDIZIONI GENERALI

1. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive descritte nel quadro tecnico impiantistico sopra riportato, nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Provincia di Torino e salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dello stabilimento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nello stabilimento durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il gestore del Servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
4. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
6. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo degli impianti per l'abbattimento delle emissioni; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle



procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.

7. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive otto ore, indicando la nuova data prevista per il controllo. In ogni caso, il controllo deve essere svolto entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto. Nel caso di impianti fermi, per i quali non sia possibile svolgere i controlli sulle emissioni entro i termini prescritti, il gestore deve comunicare la data di inizio e il periodo previsto di durata del fermo impianto e successivamente la data di riattivazione; eventuali riattivazioni occasionali dell'impianto per periodi non sufficienti a pianificare e svolgere i controlli sulle emissioni, devono essere precedentemente comunicati, indicando la durata prevista del periodo di funzionamento.
8. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati e sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
9. Salvo ove diversamente specificato, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
10. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
11. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia, all'ARPA e nel caso di interventi che interessino lo scarico in fognatura, alla SMAT, la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione. Devono in ogni caso essere sempre aggiornati e presenti presso l'installazione i seguenti documenti:
 - a) la planimetria dell'installazione con rappresentati gli impianti produttivi (forni di fusione, isole di pressofusione, impianti connessi);
 - b) la planimetria con tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua;
 - c) la planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti per le quali devono essere indicati i bacini di contenimento o i sistemi di raccolta e convogliamento degli sversamenti liquidi;
 - d) la planimetria con la posizione dei serbatoi, con indicate l'ubicazione (interrato o fuori terra), le dimensioni, il tipo di materiale in cui è realizzato, la presenza di punti di sfiato e di sistemi di controllo e allarme livello;
 - e) lo schema del circuito aeraulico di captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera, completo con lo schema degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l'indicazione dei sistemi di controllo e allarme;



- f) la rete idrica e fognaria con indicate le posizioni dei contatori e dei punti di allacciamento per il prelievo e lo scarico dei singoli impianti e macchinari; la planimetria e lo schema funzionale dell'impianto di trattamento dei reflui con i sistemi di controllo e allarme;
- g) le procedure operative per la gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e di trattamento dei reflui;
- h) le procedure operative previste per ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità e per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali incidenti o eventi imprevisti in caso di condizioni diverse dal normale esercizio.

A.4 MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

- 1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente; nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
- 2. Decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione, nel caso in cui la Provincia non abbia aggiornato l'AIA o informato il gestore che le modifiche sono sostanziali ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis), il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
- 3. Il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti.

A.5 INCIDENTI E IMPREVISTI

- 1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3. Nel caso le violazioni delle condizioni riguardino lo scarico in fognatura, le stesse comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti, devono essere trasmesse anche a SMAT.
- 4. Le potenziali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;

- c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

A.6 MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente riferiti al periodo specificato, al fine di monitorarne l'andamento e confrontarli con i valori di riferimento indicati dal BRef e dalle LGM. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
2. I consumi idrici e il volume di reflui scaricati devono essere misurati con contatori non azzerabili; per tali dati devono essere registrate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere registrato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

Tab. 1: Piano di monitoraggio dei dati di produzione e consumo

Parametro	Periodo di riferimento
Numero di ore di funzionamento di ciascun forno di fusione e quantità di lega fusa	Anno solare
Quantità di pezzi prodotti	
Consumo di metano per i forni di fusione e per i forni di attesa	
Consumo di energia elettrica dello stabilimento, suddivisa, dove possibile, per fase di utilizzo	
Prelievo idrico da acquedotto distinguendo i consumi per usi civili e i consumi per il reintegro dei circuiti di raffreddamento dai consumi per gli altri usi industriali.	
Volume scaricato in fognatura dagli spurghi dei circuiti di raffreddamento	
Ore di funzionamento e volume di distillato prodotto e scaricato in fognatura dall'evaporatore per la concentrazione dei reflui	
Quantità di emulsioni distaccanti utilizzate nel reparto fonderia	
Quantità di reflui concentrati prodotti e smaltiti come rifiuto	
Quantità di scorie di fusione prodotte e smaltite come rifiuto	
Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	

A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Tab. 2: Quadro emissioni in atmosfera

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
Sigla emissione	Provenienza		Portata Nm ³ /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
E1	Ritocco stampi	Aspirazioni da lavorazioni di saldatura	1500	Nessuno
E2, E3, E4 autorizzati fino al 30/09/2015	Fusione alluminio	Sfiati di sicurezza forni di fusione n° 1-2-3	//	Nessuno
E5	Fusione alluminio	Forni di fusione n° 1-2-3, cappa di aspirazione della stazione di degasaggio, cappa di aspirazione della zona di raffreddamento delle scorie di scorifica	23000	Filtrazione a secco su filtri a maniche
E6	Pressocolata	Forni di attesa di tutte le isole di pressofusione.	10500	Filtrazione a secco su filtri a maniche
E7	Pressocolata	Cappa di aspirazione su presse linea 1 (isole n° 1, 14, 21)	32000	Separatore statico ad impatto e filtri a tasche
E8	Pressocolata	Cappa di aspirazione su presse linea 2 (isole n. 12, 15)	32000	Separatore statico ad impatto e filtri a tasche
E9	Pressocolata	Cappa di aspirazione su presse linea 3 (isole n. 16, 18, 19, 20)	50000	Separatore statico ad impatto e filtri a tasche

Emissioni non soggette ad autorizzazione		
Impianto	Caratteristiche tecniche	Disciplina di riferimento
Generatore di calore per l'evaporazione dei reflui	Uso: Industriale Combustibile: metano Potenza termica: 386 kW	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
Generatori di calore per riscaldamento civile	Uso: Civile Combustibile: metano Potenza termica: 135 kW	Emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto provenienti da generatori di calore facenti parte di un impianto termico civile di potenza nominale inferiore ai 3 MW, disciplinato pertanto dal titolo II della parte V del d.lgs. 152/06.

Tab. 3: Sistemi di controllo degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Impianto di filtrazione a secco con filtri a maniche su camini E5 e E6	Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico. Lettura giornaliera, con registrazione, delle perdite di carico rilevate dai pressostati, per rilevare la rottura dei filtri.
Impianti di filtrazione a secco con filtri a tasche su camini E7, E8, E9	

Tab. 4: Durata massima dei periodi di avvio e arresto degli impianti

Impianto	Durata fase di avvio	Durata fase di arresto
Forni fusori	2 ore	fermata pressoché immediata
Forni di attesa	2 ore	fermata pressoché immediata
Altri impianti	avvio immediato	fermata immediata

Tab. 5: Limiti emissioni in atmosfera e piano di controllo

Sono confermati i limiti definiti al momento del rilascio dell'AIA sulla base della tipologia di emissioni e dell'efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni.

Sigla emissione	Parametri	Limiti		Frequenza autocontrollo (riferita all'anno solare)	Note
		mg/Nm ³	kg/h		
E1	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	==	
E5	Polveri totali	10	0,23	una volta ogni tre anni	<ul style="list-style-type: none"> Per le modalità di controllo delle emissioni dai forni fusori, vedi paragrafo "Adeguamenti per il controllo delle emissioni durante l'apertura degli sfiati di sicurezza" Il campionamento del COT è richiesto a fini cautelativi per valutare l'eventuale presenza di sostanze organiche nei fumi di fusione
	NO _x	==	0,6		
	CO	==	0,35		
	HF	2	0,046		
	COT non metanici	==	==	una tantum al momento del primo controllo	
E6	Polveri totali	10	0,105	una volta ogni tre anni	
E7	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,32	una volta ogni tre anni	
	COT (come C)	10	0,32		
E8	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,32	una volta ogni tre anni	
	COT (come C)	10	0,32		
E9	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,5	una volta ogni tre anni	
	COT (come C)	10	0,5		

Tab. 6: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

	Metodi
Campionamento	▪ Norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	▪ UNI 10169:2001
Polveri e polveri comprese nebbie oleose	▪ UNI EN 13284-1:2003
Carbonio organico totale (COT)	▪ UNI EN 12619:2002– UNI EN 13526 :2002
Monossido di carbonio (CO)	▪ UNI 9968 (recepisce M.U. 542 - metodo gascromatografico) ▪ UNI 9969 (recepisce M.U. 543) - metodo spettrofotometrico all’infrarosso
Ossidi di azoto (NOx)	▪ UNI 10878:2000
Acido fluoridrico (HF)	▪ UNI 10787 – Metodo potenziometrico ▪ ISTISAN 98/2 (D.M. 25/08/00 - allegato 2)

Note

Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Adeguamenti per il controllo delle emissioni durante l’apertura degli sfiati di sicurezza

1. Entro il 30/09/2015, il gestore deve garantire l’adeguamento dei punti di emissione relativi agli sfiati di sicurezza dei forni fusori in modo da permettere il controllo del rispetto dei limiti di emissione anche durante l’apertura di tali sfiati, adottando le soluzioni tecniche proposte nella relazione ricevuta in data 12/04/2013.
2. Il gestore deve comunicare preventivamente la data di attuazione dell’adeguamento e in tale momento deve trasmettere anche una relazione per descrivere la soluzione adottata, le eventuali variazioni del quadro delle emissioni in atmosfera e le modalità con le quali sarà eseguito il controllo dei punti di emissione, che deve essere effettuato durante le condizioni di funzionamento più gravose.
3. Nel caso l’adeguamento dei punti di emissione comporti la variazione del quadro emissioni in atmosfera riportato nel presente provvedimento, il gestore deve eseguire un controllo iniziale sui punti di emissione interessati dalle modifiche entro i successivi 30 giorni. Le modifiche non devono in ogni caso comportare un aumento dei livelli di emissione rispetto alla situazione precedente.

Adeguamento dei sistemi di controllo degli impianti di abbattimento delle emissioni

4. Entro il 31/12/2014, deve essere adeguato il sistema di controllo sull’impianto di abbattimento alle emissioni afferente al camino E7 dotandolo dei dispositivi di indicati nella tabella Tab. 3 o di sistemi analoghi in grado di rilevare e avvisare tempestivamente dei possibili malfunzionamenti e guasti.

Condizioni per l’esercizio

5. Possono essere utilizzati contemporaneamente solo due forni di fusione dei tre presenti



presso l'installazione. Ai fini del controllo sulle emissioni, si considerano normalmente in esercizio il forno 1 e il forno 3, mentre il forno 2 si considera di riserva. Durante il controllo sulle emissioni dei forni di fusione devono pertanto essere attivi entrambi i forni fusori 1 e 3 e la stazione di degasaggio.

6. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
7. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'installazione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti produttivi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
8. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V.
9. L'avvio degli impianti produttivi è subordinato all'avvio e al raggiungimento della piena operatività degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera.
10. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
11. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi alle indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le prese di campionamento in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
12. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.
13. Deve essere tenuta traccia per almeno tre anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Gli interventi di taratura dei bruciatori forni fusori e dei forni di mantenimento devono essere eseguiti ad ogni rifacimento dei forni o sostituzione del bruciatore. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli Enti preposti al controllo.

A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE
Tab. 7: Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici

Sigla scarico parziale	Provenienza dei reflui	Tipo di reflu	Portata media	Sistema di depurazione interno	Recettore
S1	Acqua di spurgo torri evaporative 1, 2, 3	Reflu industriale	-	nessuno	Pubblica fognatura – scarico finale punto 1
S2	- Emulsioni lubrificanti - Lavaggio stampi - Controlavaggio resine dell'impianto di addolcimento dell'acqua	Reflu industriale	20 m ³ /giorno	I reflui raccolti in una vasca interna al reparto fonderia, sono inviati a un evaporatore allo scopo di concentrarli e diminuire il quantitativo smaltito come rifiuto. Mediante l'evaporatore si ottiene una frazione distillata, che costituisce il reflu scaricato, e una frazione concentrata, che è stoccata e smaltita come rifiuto.	
S1D	Servizi igienici	Reflu domestico		nessuno	

Tab. 8: Sistemi di controllo dell'impianto di depurazione delle acque reflue

Evaporatore per la concentrazione dei reflui	<ul style="list-style-type: none"> - Contatore per la misura dei volumi di distillato prodotto. - Contatore delle ore di lavoro dell'evaporatore. - Sistema di registrazione dei consumi energetici.
--	---

Tab. 9: Limiti emissioni in acqua

I limiti sono definiti in base alla normativa nazionale del d.lgs. 152 per le autorizzazioni allo scarico in fognatura.

Sigla scarico	Limiti allo scarico
S1-S2	Valori limite allo scarico finale in fognatura, definiti dalla tab.3 dell'all.5 alla parte III del d.lgs. 152/06
S1D	Conforme al regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi domestici

Tab. 10: Piano di controllo emissioni in acqua

Punto di scarico	S2
Frequenza di controllo	annuale
Parametri	
-	Conducibilità
1	pH
6	Solidi sospesi totali
8	COD (come O ₂)
9	Alluminio
14	Cromo totale

Punto di scarico		S2
Frequenza di controllo		annuale
Parametri		
15	Cromo VI	
16	Ferro	
17	Manganese	
19	Nichel	
20	Piombo	
21	Rame	
24	Zinco	
29	Solfati (come SO ₄)	
30	Cloruri	
31	Fluoruri	
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	
34	Azoto nitroso (come N)	
35	Azoto nitrico (come N)	
37	Idrocarburi totali	
42	Tensioattivi totali	

Tab. 11: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.

Note:

Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tab. 12: Quadro delle emissioni in acqua – acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Descrizione delle superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio
Non sono presenti superfici scolanti.	-

Condizioni per l'esercizio

- Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.



2. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale corrispondente all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in fognatura, come identificato sulle planimetrie agli atti della Provincia. Per le sostanze identificate nella Tab. 10 con i numeri 14, 15, 19, 20, 21, 24 e 37, corrispondenti alle sostanze individuate ai commi 4 e 5 dell'art. 101 del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione devono essere rispettati sullo scarico parziale S2 prima della miscelazione con gli altri reflui: ai fini del controllo, il campionamento deve essere eseguito prelevando il refluo immediatamente all'uscita dal distillatore.
3. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
4. Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti di emissione, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà chiedere preventivamente al Gestore del servizio idrico integrato una deroga a detti limiti ove consentito dalla normativa vigente in materia.
5. Le registrazioni delle analisi svolte internamente sui reflui allo scarico devono essere tenute a disposizione per almeno un anno presso l'installazione.
6. La presente autorizzazione non disciplina gli aspetti economici e le tariffe da corrispondere al Gestore del servizio idrico integrato per lo scarico in fognatura; tali aspetti devono essere definiti nelle forme e con le modalità fissate dal Gestore del servizio idrico integrato.

A.9 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI

Per la gestione dei rifiuti, il gestore si avvale del regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.
6. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

Sostanze e miscele pericolose

7. A seguito della approvazione della Variante “Seveso” al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento “sottosoglia”, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante “Seveso” al PTC. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/04/2015 e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

A.10 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Eventuali disposizioni per la protezione e il controllo del suolo e delle acque sotterranee, anche ai sensi del comma 6-bis dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni che devono essere trasmesse dal gestore alla Provincia, ai sensi comma 9-quinquies dello stesso articolo, nei seguenti termini:
- entro il 30/04/2015, una valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, per determinare la necessità o meno di elaborare la relazione di riferimento di cui all’art. 5, c. 1, lett. v-bis) del d.lgs. 152/06; tale valutazione deve essere svolta seguendo le prime tre fasi descritte nelle “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali” (comunicazione della Commissione 2014/C 136/01”:
 - fase 1: Identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione;
 - fase 2: Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti;
 - fase 3: Valutazione della possibilità di inquinamento locale;
 - nel caso ricorra la possibilità di inquinamento locale, valutata con le modalità di cui al punto precedente, la Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del d. lgs. 152/06), elaborata e trasmessa secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06 e prima dell’aggiornamento della presente autorizzazione successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto;
 - nel caso di cessazione definitiva delle attività, il *Piano di dismissione dell’installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti (come definite all’art. 5 comma 1 lettera v-octies) del d.lgs. 152/06), usate prodotte o rilasciate dall’installazione e la descrizione degli interventi necessari ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. d) ed e), del d.lgs 152/06, in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente.

A.11 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Grugliasco ha approvato in via definitiva in data 25/05/2004, con d.c.c. n. 55 (pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 10 / 06 / 2004), il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del d.p.c.m. 14/11/1997.

A.12 REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.
2. Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005 e trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni in ambiente si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

Tab. 13: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati di produzione e consumo	I dati da trasmettere sono specificati nella relativa sezione del presente provvedimento
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'installazione al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'installazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta: la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione; il funzionamento dell'impianto di depurazione;
 - a) la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;



- b) la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - c) la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - d) la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
2. Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.

A.14 RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogate le scadenze e le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi, quali ad esempio la denuncia delle acque al gestore del servizio idrico integrato.
2. Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tab. 14: Termini adeguamenti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione (*)	Termini e scadenze
Adeguamenti per il controllo delle emissioni durante l'apertura degli sfiati di sicurezza	Provincia ARPA	Entro il 30/09/2015
Adeguamento del sistema di controllo dell'impianti di abbattimento delle emissioni del camino E7	Provincia ARPA	Entro il 31/12/2014

(*) Prima di attuare gli interventi, il gestore deve darne comunicazione agli Enti indicati.

Tab. 15: Comunicazioni relative a eventi previsti nel provvedimento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	Provincia	Entro il 30/04/2015 con il report ambientale
Comunicazione della data di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	Provincia A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Provincia ARPA SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	Provincia Comune A.R.P.A. SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2015
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento: le modalità di presentazione della dichiarazione sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it
Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Provincia	Entro il 30/04/2015 con il report ambientale
Elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste dal c. 9-quinquies, lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 (relazione di riferimento)	Provincia	Prima dell'aggiornamento dell'AIA successivo all'emanazione del D.M. di cui all'art. 29-sexies, c. 9-sexies, del d.lgs. 152/06
Prestazione delle garanzie finanziarie stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06	Provincia	Entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto.

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

Tab. 16: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazioni di modifica dell'installazione	Modalità specificate nella modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	Provincia ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	Provincia ARPA SMAT	Avviso immediato
Richiesta di deroga temporanea ai limiti per lo scarico in fognatura per motivate necessità (es. fermo impianto per intervento di manutenzione programmata)	SMAT	Prima dell'inizio dello scarico in deroga. La possibilità di effettuare lo scarico in deroga è subordinata alla concessione da parte del gestore del servizio idrico integrato
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione	Provincia	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione dell'installazione	Provincia ARPA Comune SMAT	Al momento della cessazione definitiva dell'attività